


LEGAL

NEWSLETTER / DICEMBRE 2018





INDICE

LEGISLAZIONE

1.1	
Banca d'Italia - Provvedimento 5 dicembre 2018 - "Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti"	3
1.2	/
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 12 dicembre 2018 - "Modifica del saggio di interesse legale" (G.U. del 15-12-2018 n. 291)	4
PRASSI	
2.1	5
Circolare del Ministero del Lavoro 27 dicembre 2018, n. 20 - Codice Terzo settore. Chiarimenti del Lavoro sugli adeguamenti statutari	
GIURISPRUDENZA	
3.1 Società - Collegio Sindacale - Corte di Cassazione Sez II. Sentenza del 17 dicembre 2018 n. 32573	7





LEGISLAZIONE

1.1

Banca d'Italia - Provvedimento 5 dicembre 2018 - "Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti"

Con il provvedimento del 5 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 2018, n. 294, la Banca d'Italia, ha apportato modifiche e integrazioni al precedente provvedimento del 29 luglio 2009 sulla "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti".

In particolare, con il nuovo provvedimento si adegua la normativa interna agli orientamenti dell'Autorità Bancaria Europea (EBA) del 22 marzo 2016 in materia di governance e controllo sui prodotti bancari al dettaglio, con particolare riferimento ai prodotti finanziari.

Le principali modifiche hanno riguardato la Sezione XI inerente i requisiti organizzativi che ogni intermediario deve adottare per assicurare in ogni fase dell'attività di intermediazione una costante e specifica attenzione alla trasparenza delle condizioni contrattuali e alla correttezza dei comportamenti. Le disposizioni si applicano a tutte le operazioni e i servizi disciplinati dal Titolo VI del T.U.B. aventi natura bancaria e finanziaria (es. depositi, finanziamenti, conti e servizi di pagamento). Inoltre, l'ambito di applicazione è esteso ai prodotti bancari e finanziari destinati all'intera clientela al dettaglio, ciò al fine di assicurare anche a questi un livello di protezione analogo a quello dei consumatori.

Le disposizioni sono rivolte alle banche autorizzate in Italia, succursali italiane di banche comunitarie, intermediari finanziari ex art. 106 TUB, Poste Italiane S.p.A., IMEL italiani, istituti di pagamento autorizzati in Italia, succursali italiane di istituti di pagamento e di IMEL comunitari, nonché ai "canali di distribuzione" indiretti", cioè i soggetti terzi di cui gli intermediari si avvalgono per l'offerta dei prodotti (es., agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi e altri intermediari del credito).

In particolare, il nuovo paragrafo 1-bis della Sezione XI si occupa di disciplinare le procedure di governo e controllo sui prodotti, le quali devono essere coerenti con le politiche aziendali per l'approvazione di nuovi prodotti adottate in conformità della disciplina sui controlli interni, approvate e sottoposte a riesame periodico da parte dell'organo con funzione di supervisione strategica, nonché periodicamente valutate per verificarne l'adequatezza e l'efficacia.



LEGISLAZIONE

I requisiti e le caratteristiche che tali procedure devono rispettare sono previsti dai successivi nuovi paragrafi 1-bis.1 e 1-bis.2. A tal fine gli intermediari devono adottare procedure relative alla elaborazione, al monitoraggio e alla revisione dei prodotti in modo da assicurare che, nelle fasi di elaborazione e offerta dei prodotti e per tutto il loro ciclo di vita, siano considerati gli interessi, gli obiettivi e le caratteristiche dei clienti, i rischi tipici dei prodotti pregiudizievoli per i clienti ed i possibili conflitti di interesse. Inoltre, gli intermediari devono adottare anche procedure relative alla distribuzione dei prodotti al fine di assicurare modalità di distribuzione adeguate rispetto alle caratteristiche del target market e dei prodotti e idonee a consentirne l'offerta corretta.

Tali disposizioni devono essere applicate ai soli prodotti elaborati (inclusi quelli sostanzialmente modificati) e offerti sul mercato a partire dal:

- 1° gennaio 2020 dalle banche di credito cooperativo, dagli intermediari appartenenti a gruppi con attivo di bilancio consolidato pari o inferiore a 3,5 miliardi di euro e dagli intermediari, non appartenenti a gruppi, con attivo di bilancio pari o inferiore a 3,5 miliardi di euro;
- 1° gennaio 2019 dagli altri intermediari.

1.2

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 12 dicembre 2018 - "Modifica del saggio di interesse legale" (G.U. del 15-12-2018 n. 291)

Con il Decreto 12 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2018, n. 291, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata nella misura dello 0,8% in ragione d'anno.

Di conseguenza, il tasso di interesse legale passerà dallo 0,3 % (misura in vigore fi no al 31 dicembre 2018) allo 0,8% a decorrere dal 1° gennaio 2019.



PRASSI

2.1

Circolare del Ministero del Lavoro 27 dicembre 2018 n. 20 - Codice Terzo settore. Chiarimenti del Lavoro sugli adeguamenti statutari

Con la Circolare del 27 dicembre 2018, n. 20, rubricata "Codice del terzo settore. Adequamenti statutari", il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti ai fini del corretto esercizio dell'autonomia statutaria da parte degli enti del Terzo Settore e in particolare delle Organizzazioni di Volontariato, delle Associazioni di promozione sociale e delle Onlus, secondo quanto previsto dall'articolo 101, comma 2, del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117), da esercitarsi entro il 2 agosto 2019.

Si ricorda che il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, cd. Codice del Terzo settore, è stato oggetto di integrazioni e modifiche ad opera del Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 105, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2018.

Tra i chiarimenti forniti dal Ministero si segnalano in particolare quelli in materia di organo di amministrazione, organo di controllo e della revisione legale dei conti.

Poiché le nuove disposizioni in materia di organo di amministrazione, organo di controllo e revisione legale dei conti di cui agli artt. 26, commi 1 e 2, 30 e 31 del D.Lgs. n. 105/2018, hanno portata inderogabile, con consequente obbligatorietà dell'adequamento statutario, la Circolare ha chiarito che:

con riferimento all'organo di amministrazione, "il comma 1 dell'art. 26 fa tuttavia salva, tramite il richiamo all'articolo 25, comma 2, la possibilità di prevedere disposizioni in deroga per le associazioni che hanno un numero di associati non inferiore alle 500 unità. Viceversa, i commi 3, 4 e 5 contengono previsioni di natura facoltativa, cui il regime alleggerito dell'art. 101, comma 2 non si applica. Il comma 7, prevede la possibilità di inserire disposizioni di natura derogatoria rispetto alla previsione circa il generale potere di rappresentanza degli amministratori. Il comma 8, infine, è specificamente dedicato alle fondazioni del Terzo settore e prevede anche qui l'obbligatorietà della previsione di un organo di amministrazione, mentre quella relativa alla costituzione di un organo assembleare o di indirizzo è demandata alle previsioni statutarie, mantenendo quindi carattere facoltativo.

Qualora l'organo di amministrazione abbia natura collegiale, lo statuto deve prevedere le regole di funzionamento dello stesso (quorum di validità delle sedute, eventuale necessità di maggioranze qualificate per assumere le deliberazioni) o demandare la fissazione delle stesse ad apposito regolamento".





PRASSI

- l'obbligo di adeguare gli statuti e di rendere operativo l'organo di controllo "riguarda in primo luogo tutte le fondazioni e tutti gli enti che hanno costituito patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10; in secondo luogo le associazioni, qualora si trovino nella situazione di superamento dei limiti dimensionali normativamente previsti. È tuttavia possibile che si verifichino ulteriori ipotesi";
- in ordine alla revisione legale, "la necessità della previsione statutaria in adeguamento al Codice si pone in particolare con riferimento alle modalità di nomina del revisore. Per le associazioni l'articolo 25 comma 1 lett. b) pone in capo all'assemblea il compito di nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, fatte salve le deroghe stabilite ai sensi del comma 2. Nel caso delle fondazioni, il compito di nomina del revisore deve essere assegnato da una espressa previsione statutaria, che tenga conto della natura dell'ente nel rispetto della volontà del fondatore. Anche per quanto riguarda l'istituto della revisione legale, l'ente che individui preventivamente nello statuto le modalità di nomina del revisore subordinando in concreto l'adempimento al realizzarsi delle condizioni di legge non fa che conformare anticipatamente e volontariamente la propria organizzazione attraverso le necessarie disposizioni, in modo che sia pronta ad assolvere al futuro obbligo. Tale scelta consente il ricorso alle procedure alleggerite".

La Circolare chiarisce inoltre che "le disposizioni sopra richiamate in tema di ordinamento interno acquisteranno efficacia a decorrere dalla modifica statutaria. Diversamente è a dirsi per l'articolo 29, in tema di denunzia all'autorità giudiziaria o all'organo di controllo: trattasi di una disposizione immediatamente applicabile, che non richiede alcuna previsione statutaria, trovando tale facoltà il suo fondamento direttamente nella legge".



GIURISPRUDEN7A

GIURISPRUDENZA

3.1

Società - Corte di Cassazione, Sez. II, Sentenza del 17 dicembre 2018, n. 32573

Con la Sentenza del 17 dicembre 2018, n. 32537, la Corte di Cassazione ha chiarito che la disposizione di cui al primo comma dell'articolo 2391 C.c. pone a carico dell'amministratore in conflitto di interessi un obbligo generale e preventivo di esplicitare tale sua condizione soggettiva, al duplice scopo di assicurare che essa sia nota a tutti gli altri componenti dell'organo di gestione e agli organi di controllo societario, e che non incida, neanche in via indiretta, sui processi valutativi e deliberativi interni all'organizzazione aziendale, e segnatamente del Consiglio di amministrazione o degli altri organismi e articolazioni cui è affidata in concreto la gestione della società. La disposizione detta, quindi, ha una portata applicativa generale, che prescinde dall'effettiva incidenza del conflitto di interessi sulle delibere in concreto assunte dal Consiglio di amministrazione. Inoltre, richiamando numerosi precedenti, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio in base al quale "in tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, la complessa articolazione della struttura organizzativa di una società, che preveda al suo interno un comitato di controllo, non può comportare l'esclusione o il semplice affievolimento del potere-dovere di controllo in capo a ciascun componente del collegio sindacale, su cui grava da un lato l'obbligo di vigilanza, e dall'altro l'obbligo legale di denuncia alla Banca d'Italia e alla Consob" (cfr. in questo senso: Cass., S.U., n. 20934/2009; Cass., n. 6037/2016).



Via Vittor Pisani, 20 20124 Milano T. +39.02.669951 F. +39.02.6691800 info@studiopirola.com www.pirolapennutozei.it

LEGAL NEWSLETTER | DICEMBRE 2018

RIFERIMENTI NORMATIVI, PRASSI E GIURISPRUDENZA AL 31 DICEMBRE 2018.

LA PRESENTE NEWSLETTER ILLUSTRA LE PRINCIPALI NOVITÀ LEGALI E ALCUNE QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE, E RAPPRESENTA DUNQUE UNO STRUMENTO MERAMENTE INFORMATIVO, IL CUI CONTENUTO NON VA UTILIZZATO COME BASE PER EVENTUALI DECISIONI OPERATIVE.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VI INVITIAMO A CONTATTARE IL VOSTRO PARTNER DI RIFERIMENTO O AD INVIARE UN'EMAIL A UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM